



ALLEGATO B alla Dgr n. 1833 del 06 ottobre 2014

“Etologia e dannosità di *Drosophila suzukii* su vite in Veneto ”

CONVENZIONE

TRA

- domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata “Regione”), nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. del ;

E

- domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto dell’Università di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente con sede legale in Legnaro – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 P. IVA 00742430283 (di seguito denominata “Università”) nella sua qualità di autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del

PREMESSO

- che il Settore Servizi Fitosanitari - Regione Veneto - nell'espletare le attività previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. del ha approvato un programma di attività tecniche di sperimentazione fitosanitaria tra le quali è compreso il progetto “Etologia e dannosità di *Drosophila suzukii* su vite in Veneto ” il cui programma è meglio descritto nell'allegato **B1** che ne è parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

La Regione e l’Università stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione con la quale verrà studiata la reale dannosità di *Drosophila suzukii* su vite sia in campo che in fruttajo e lo studio comparato della efficacia di insetticidi potenzialmente efficaci contro *Drosophila suzukii* in campo.

ARTICOLO 2 – Realizzazione dell’attività

L’Università provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, prevedendo a tale scopo anche i necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.

ARTICOLO 3 – Compiti dell’Università

L’Università si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2, in collaborazione con il Settore Servizi Fitosanitari.

Lo svolgimento delle principali fasi operative sarà svolta da un Centro di Saggio riconosciuto ai sensi del D.Lgs 194/1995 selezionato e incaricato da parte del Settore Servizi Fitosanitari, che dovrà garantire il rispetto delle modalità e delle scadenze precisate dal Progetto.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell’Università

L’Università si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, al Settore Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i risultati conseguiti unitamente, alla richiesta di saldo e alla rendicontazione finanziaria.

La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi “summary”, descrittivo delle caratteristiche della prova, delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni editi dal Settore Servizi Fitosanitari.

ARTICOLO 5 – Proprietà risultati

I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione Veneto e potranno essere utilizzati dall'Università, previo assenso da parte della Regione Veneto – Settore Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.

ARTICOLO 6 - Durata

La convenzione avrà la durata di mesi 12 dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata con atto scritto tra le parti.

ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto

Il responsabile scientifico del progetto è il Dott. Nicola Mori del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente - Università di Padova.

ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione

Ai fini della realizzazione dell'attività di cui all'art. 2, la Regione provvede a riconoscere all'Università un importo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a € 4.500,00 onnicomprensive per la realizzazione del progetto.

L'importo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 60% dopo 4 mesi dall'avvio dell'attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico;
- 40% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria.

ARTICOLO 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.

ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie

In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l'irregolarità, con comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analogo procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.

Le eventuali controversie che potessero insorgere e che non risultino risolvibili in via amministrativa, saranno deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno individuato dalla Regione, uno designato dall'Università ed il terzo designato di comune accordo, ovvero in carenza di accordo, da parte del Presidente della Tribunale di Venezia. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme del diritto.

ARTICOLO 11 - Responsabilità

La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi ed alle persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.

ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto.

In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Università.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato (Progetto) parte integrante.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

REGIONE VENETO
Settore Servizi Fitosanitari
Il Dirigente

UNIVERSITA' DI PADOVA
Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente
Il Direttore